

16

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1867.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata da / Deputato *Castagnola*

nella tornata del 20. Maggio 1867.

OGGETTO

Uffici che ammettono la lettura

4. 5. 6. 8. 9.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 25. Magg^o 67.

" della sviluppo 3. Giugno ritirata lo stesso giorno.

" della presa in considerazione

il suo effetto attraverso l'
avvicinamento degli anni,
ad ogni pericolo di disper-
sione e trafugamento sia
per giunta possibile allen-
tarlo e rimedio.

A questo doppio fine, a queste
diverse esigenze soddisfatte invariabil-
mente il codice civile, il quale ri-
conosce due forme ordinarie di
testamento: l'olografo, per la vali-
dità del quale altro non si richie-
de se non che sia scritto per intero
datato e sottoscritto di mano del
testatore, ed il testamento per
atto di notajo, il quale invece, si
pubblico, consiste nella dichiarazione
della sua volontà, fatta dal testatore
ad uno o due notari, in presenza di
quattro o due testimoni, 1.^a legge
nella presentazione fatta del testatore
al notario, in presenza di quattro tes-
timoni, di una carta ~~involata~~ sig-
gillata, in cui sono involate le
disposizioni e nella dichiarazione che
in quella carta si contiene il suo
testamento.

Ma intanto sistema vien ad essere
guasto e recuperato dal regio Decret
14 luglio 1866 n. 3121, emanato dal
Governo del Re in virtù della
autorità concedutagli coll'art. 2 della
legge del 24 giugno 1866 n. 2387.

E qui mi sia lecito levare un
drammatico del perché le leggi di registro

87

che tanto si hanno affinità e per-
tenenza col diritto civile propria-
mente detto, siema considerate es-
clusiva materia di finanza, ed es-
clusivamente elaborate in quel mi-
nistere che dalla finanza riceve il
nome, senza il concorso di quello di
giustizia.

Ma ritornando a detta di De-
ta il medesimo coll'art. 46 stabilisce
che i testamenti non debbono essere re-
gistrati se non dopo la morte del
disponente e coll'ultima capoverso
dell'art. 110. eccettua dall'obbligo
dell'iscrizione al repertorio dei
notari i testamenti pubblici ed i
protesti verbali e gli atti di ricevi-
mento o restituzione dei testamenti
segreti.

Così mentre tutti gli atti civili,
anche in forma privata, son soggetti
alla registrazione e gli atti tutti de-
notari, cancellieri giudiziali e usucieri
debbono essere iscritti a repertorio son
se non eccettua l'atto il più grave ed
importante che sia all'uomo concepito!

Atte di proteste sono conteste
disposizioni. Di contesti atti di ultima
volontà non ~~esistono~~ ^{essendo} alcuna traccia nei
volumi del registro e nei repertori dei
notari insensò si chiederebbe a me-
simi la prova della loro esistenza.
Dappoi i notari vedendosi interdette
l'annotazione di contesti atti nei reper-
tori, credono egualmente vietata la
loro inserzione e legatura nei volumi

137

de' loro minutari. Se la
cassa potrebbe andar altrimenti,
giacchè i minutari debbono
esser religiosamente tenuti
e per propria custodia
e vigilanza e per rigoroso
ordine di date; non può quindi inserirsi
nei medesimi un atto, della presen-
tazione e ritiro del quale non
vuole il legislatore che esista alcun
segno. I testamenti quindi, separat
dagli altri atti, rivolti, isolati, sono
custoditi dai notari con quella solita
cautele che son loro suggerite dalla
propria coscienza. Ma quel pericolo
di smarrire, quel facilità di sottrarre
con questi atti sparsi; e di qual non
è fipato il metodo di custodia? La
sottrazione di un intero minutario è
cosa che tosto apparisce; ma non così
quella di un atto volante. E notate che
il pericolo cresce in ragione inversa
della mancanza di garanzia e in ragio-
ne diretta dell'interesse che si ha
far sparire un atto traslativo di pro-
prietà. Inoltre il notaio è soggetto
infermare di mente e di corpo e
a morire. L'autorità curerà bene la
sicura custodia e tutela degli atti
allibrati ne' minutari e descritti ne
repertori; ma come potrà estendere
sua azione protettiva a quegli atti
dei quali nessun segno dee rilevare
l'esistenza? E se gli eredi, i famiglie
i giovani di studio del pubblico tabel-
lano, attratti dalla facilità, direi quasi

impunità di delinquere, e della larghezza
 d'una sperabile licenza, falliscono alla
 legge dell'onestà, ritengono le tende ter-
 ramontane e ne fanno delle ~~te~~ ^{op.}
 profane o ~~delicte~~ ^{oneste} ~~comunicazioni~~ ^{comunicazioni}
 un traffico infame agli interessi?
 E quel garantigia si offre all'uomo
 che ha abbandonato la patria per
 lontane regioni e corre i rischi della
 guerra e di lunghe navigazioni che
 la volontà sua suprema non es-
 guita?

Ben si sta che chi professa
 predilige il mistero e il segreto
 e professa l'olografo forma, non
 corre volontario le vicende che lo sono
 inerenti. Ma perché dovranno essere
 le medesime divise da chi non
 disdegna la pubblicità della forma
 e più che altro si ebbe in mira
 di dare stabilità ai suoi ultimi vo-
 leri?

Quali sieno i motivi che hanno
 dettato al legislatore certe dispo-
 sizioni, appare dalla relazione minist-
 teriale che precede lo schema di
 legge sulle stape di registro presen-
 tate il 19 Dicembre 1865. /1/

Si è detto "è parso opportuno
 " di proporre che i testamenti sieno re-
 " gistrati soltanto dopo la morte del tes-
 " tatore. . . . Questo stape sistema era
 " già in vigore nella massima parte del
 " Regno e mentre riesce di più facile
 " esecuzione tende a appagare un deside-
 " rio universalmente manifestato, quello

1/1 d. Stampata n. 26. pag. 20
 e seg.

- cioè di rispettare il segreto
 « onde debbono esser circondati
 « le disposizioni di ultima
 « volontà — L'obbligo
 « imposto dalla legge di
 « denunciare anche la sola
 « esistenza del testamento ha offerto
 « vivamente le abitudini in altre da
 « tempo in varie provincie del regno e
 « fu causa di molti fieri clamori e di
 « gravi inosservanze della legge.

Qualunque però sieno dette
 abitudini egli è un fatto costante
 che coteste innovazioni alla precedente
 legge del registro vanno vivamente op-
 ponendo le abitudini di altre provincie
 del regno e che non tenderanno a dis-
 sarsi: clamori non appena ne sieno ma-
 nifesti i pericoli.

E attonde nel cesso di abitudini
 diverse egli è d'uopo attenersi a quelle
 che sono più razionali, e quando una
 legge fondamentale, qual è il codice
 civile, fornisce a entrambe il modo
 di attuarsi, non dee esser data a una
 legge di finanza di rivolgerne l'una
 economia e di sacrificare l'una all'
 altro sistema.

E qual è il segreto, anche per la
 sola loro esistenza che vuole custodire
 nei testamenti per atti di notajo (giacchè
 che gli notaj son fuori questione) per
 anche il codice civile ha permesso
 riprova? Per testamenti pubblici
 il testatore deve dichiarare la sua
 volontà a uno o due notaj in pre-

senza di quattro o due testimoni
e nel segreto il testatore dee consegnar
la carta sigillata in cui son rinchiuse
le sue disposizioni e notajo in pre-
senza di quattro testimoni e forte in
loro presenza sigillara, dichiarando che
in quella carta si contiene il suo testamento.

Costa solennità non escludono
depo il segreto?

Il fatto per quanto il testamento civile
non prescrive che il testamento ep-
per presentato debba esser annotato
ne cartolari del registro, lo suppone
però e quindi ordina agli art. 997
e 801 che debbano esser depositati
nell'ufficio del registro, come alla lor
sesta naturale i testamenti marittimi
e i militari. E ciò inverso sembra
condonare e conforme all'istituzione di
quel registro che ha per scopo di
constatare la legale esistenza degli
atti in genere //

Ma che prin! Il principio scit-
to nel testo del R. Decreto è
rispinto dalla tariffa annessa, che ne
fa parte integrante (a) la quale all'art.
42 sottopone al diritto fisco il re-
gistro di lire cinque le revocche o
restituzioni degli atti di ultima volontà.

Egli è a queste considerazioni
che s'ispira l'annesso disegno
di legge e sul quale mi credo in
dovere di chiamar la vostra
cortese attenzione

Castagnola

[1] Art. 2. del R. Decreto
14 luglio 1866.

[2] art. 4

Victoria Emanuele II

Art. 1.

All' art. 46 del Rejo Decreto
16 luglio 1866. n. 3121. è sostitui-
ta la disposizione seguente:

" I testamenti per atto di notajo,
ricevuti nello Stato, saranno registrati
" dalle persone e nei termini por-
" tati dal n. 1.º dell' art. 43.

" I testamenti fatti all' estero e gli
" olografi dovranno essere registrati dalle
" persone e nei termini di cui all' art.
" 49.

Art. 2.

È derogata alla disposizione
dell' ultima capoverso dell' art. 110.

Art. 3.

Appena emanata la presente
legge i notari dovranno riportare a
repertorio gli atti dei testamenti pub-
blici e di ricevimenti e di restituzione
dei testamenti segreti ricevuti dalla
~~procurazione~~ del Rejo Decreto 16
luglio 1866 ~~supplementare~~ edito,
sia ~~che pubblicazioni~~ dell' art. 43
dell' opera del Rejo Decreto 16
luglio 1866 fino all' opera di questa
legge

Progetto a legge del deputato Cicerone
presentato nella Camera del 20. maggio
1867.

Le commissioni sopra citate;

Annuncio alla lettura
Degli uffici 4. 5. 6. 8. 9.

Letto nella tornata del 25. maggio
1867.
